

N. 137-500-590-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

presentata alla Presidenza il 3 marzo 1995

(Relatore: **Luciana SBARBATI**)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 137, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PARLATO, POLI BORTONE, ALEMANNI, MARENGO,
SIMEONE, LANDOLFI, PATARINO, AGOSTINACCHIO,
ANTONIO RASTRELLI, MAZZONE**

Norme per la celebrazione dell'VIII centenario
della nascita dell'Imperatore Federico II di Svevia

Presentata il 15 aprile 1994

n. 500, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PERINEI, BARGONE, JANNELLI, NARDONE, OLIVERIO,
SITRA, DALLA CHIESA**

Iniziative per la celebrazione dell'ottavo centenario
della nascita dell'imperatore Federico II di Svevia

Presentata il 12 maggio 1994

n. 590, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SBARBATI, AYALA, UGOLINI, PAGGINI, BOGI, SGARBI, GORI

**Norme per le celebrazioni dell'VIII centenario
della nascita di federico II di Svevia**

Presentata il 25 maggio 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — La figura di Federico II, tra i principi svevi, è certamente quella più legata ai destini d'Italia e del regno di Sicilia, che egli ereditò dalla madre Costanza d'Altavilla e che preferì, ai *domini germanici*, eleggendolo a « terra diletta ». Egli nacque a Jesi il 26 dicembre 1194 da Costanza d'Altavilla e Enrico VI di Svevia, figlio di Federico Barbarossa. Nacque in tale città non a caso, ma per scelta di Costanza, come è stato documentato, che riteneva la città più sicura della vicina Ancona e la considerava più fedele agli Svevi. Imperatore del Sacro Romano Impero, re di Sicilia, Germania, Borgogna, Gerusalemme, uomo di vasta e complessa cultura, egli è ancor oggi oggetto di ricerche appassionate. Federico II condensò in sé idee diverse di sovranità, che permearono le regalità medioevali: l'idea di re come « unto dal Signore », il cui modello è il re biblico David; la concezione germanica del re guerriero che è duce di umana *élite* aristocratica; infine l'archetipo romano dell'autorità imperiale. Per lui la regalità temporale non era un beneficio concesso al sovrano tramite il pontefice, per cui dedicò la sua attività politica a imprimere al suo regno una forma nuova, quella di un edificio statale in cui poter esprimere un concetto di regalità fondata sul diritto e cioè « iuricentrico », come dice lo storico Kantorowicz. I suoi modelli furono: Giustiniano, al quale guardò nel promulgare a Melfi nel 1231 le Costituzioni, cioè un corpo di diritto pubblico e amministrativo per il regno di Sicilia che abbracciava leggi normanne, decreti imperiali e nuove leggi; Augusto, per la missione di rinnovare la *pax augusta* e l'ordine divino del mondo, fino ad arrivare all'emissione delle « monete augustali »; Ce-

sare, per la sovranità innovativa e conservatrice nello stesso tempo. Nel suo Stato egli amministrava la *iustitia* come un sacramento e la sua corte fece germogliare varie nuove accademie, in cui fiorirono la poesia, il culto dei classici, le scienze matematiche, l'alchimia e l'ornitologia. Nel 1224 fondò l'Università di Napoli — la prima università statale — sottraendo al papato la prerogativa di riconoscere alle varie sedi lo stato e la dignità di vere e proprie università, per la formazione di giuristi esperti al servizio del regno e dell'impero. L'Università di Napoli doveva essere una sorta di anti-Bologna, dove prevaleva lo spirito libertario e comunale. La personalità di Federico II giganteggia ancora oggi anche per i contrasti e conflitti di cui fu protagonista, ma soprattutto per la sua modernità, dovuta in primo luogo alla sua concezione spirituale dei poteri e inoltre alla sua considerazione dell'unità nazionale. Tutto ciò supporta le iniziative parlamentari, che vanno nel senso di proteggere la memoria storica del Paese.

Il tema delle celebrazioni dell'anniversario della nascita di Federico II era stato oggetto nel corso dell'XI legislatura di numerosi progetti di legge. In particolare, la Commissione istruzione del Senato aveva approvato, in sede deliberante, un progetto di legge (AS 1401 De Rosa ed altri), poi assegnato in sede referente alla Commissione cultura della Camera (AC 3253) congiuntamente ad altre proposte di iniziativa parlamentare sul medesimo argomento. La Commissione deliberò quindi la costituzione di un Comitato ristretto che predispose un testo poi adottato come testo-base; venne richiesto quindi ed ottenuto il trasferimento in sede legislativa, ma l'*iter* non si concluse per l'anticipato

scioglimento delle Camere. Su quel testo si era realizzato il consenso di tutti i gruppi; soltanto il gruppo della lega nord, infatti, aveva rilevato l'opportunità di non limitare le celebrazioni solo ad alcune zone del territorio nazionale, ma di estenderle a tutti quei luoghi comunque coinvolti dalla figura di Federico II.

Sull'argomento sono state presentate in questa legislatura tre proposte di legge: Parlato ed altri n. 137, Perinei ed altri n. 500 e Sbarbati ed altri n. 590. La Commissione cultura ne ha iniziato l'esame in sede referente il 27 luglio 1994. Un Comitato ristretto all'uopo costituito ha predisposto un testo unificato delle tre proposte di legge, composto di un solo articolo, che prevede l'assegnazione di un contributo complessivo di quattro miliardi di lire in due anni — la cui copertura finanziaria è a carico del fondo speciale di parte corrente — al già costituito Comitato nazionale per le celebrazioni dell'ottavo centenario della nascita di Federico II, al fine di realizzare e incentivare studi, edizioni di fonti, convegni scientifici, restauri, attività divulgative, seminari e mostre. È previsto per il Comitato l'obbligo di rendicontazione delle spese effettuate, mentre per il funzionamento del Comitato stesso non possono essere assunti impegni a carattere obbligatorio o permanente. Sul testo unificato,

adottato nella seduta del 3 agosto 1994, la Commissione cultura convenne di richiedere il trasferimento alla sede legislativa. Acquisiti l'assenso unanime dei gruppi presenti in Commissione, i pareri delle Commissioni I, III, V e XI, nonché l'assenso del Governo, la relativa documentazione fu formalmente trasmessa al Presidente della Camera per richiedere — ricorrendo i requisiti di cui all'articolo 92, comma 6, del regolamento — il perfezionamento della procedura di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa. Il Presidente della Camera ha ritenuto di non esercitare quella che — sulla base di un'interpretazione letterale della norma regolamentare — è stata considerata come una facoltà del Presidente stesso di proporre all'Assemblea il trasferimento alla sede legislativa. La Commissione cultura ha quindi ripreso l'esame del provvedimento in sede referente, dando mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo unificato. Conformemente al parere della Commissione bilancio, sono stati differiti di un anno i termini temporali previsti dal provvedimento, prevedendo in particolare che l'autorizzazione di spesa sia imputata per 2 miliardi all'anno 1995 e per altri 2 miliardi all'anno 1996.

Luciana SBARBATI, *Relatore.*

PARERE DELLA I COMMISSIONE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA III COMMISSIONE
(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

che la decorrenza dell'onere sia aggiornata agli esercizi finanziari 1995 e successivo e la norma di copertura sia formulata in relazione alla legge finanziaria per il 1995, a meno che non si ritenga che la legge possa entrare in vigore entro il 31 dicembre 1994;

e con la seguente osservazione:

al fine di evitare l'adozione di episodici interventi di microlegislazione nel settore culturale sembra opportuno stabilire modalità e criteri per interventi a valere su stanziamenti di bilancio destinati a iniziative di carattere culturale.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

NULLA OSTA

TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

Norme per le celebrazioni dell'ottavo centenario della nascita dell'imperatore Federico II di Svevia.

ART 1.

1. Al Comitato nazionale per le celebrazioni dell'ottavo centenario della nascita dell'imperatore Federico II di Svevia, costituito con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 6 marzo 1993, è assegnato un contributo di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, per realizzare ed incentivare studi, edizioni di fonti, convegni scientifici, restauri, attività divulgative, seminari e mostre.

2. Per il funzionamento del Comitato nazionale di cui al comma 1 non possono essere assunti impegni a carattere obbligatorio o permanente.

3. Il Comitato è tenuto a trasmettere alle Camere e al Ministero per i beni culturali e ambientali, entro il 31 dicembre 1997, un rendiconto analitico delle spese ed una relazione sulle iniziative promosse.

4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

N. 137, di iniziativa dei deputati Parlato ed altri

ART. 1.

1. Nella ricorrenza dell'ottavo centenario della nascita dell'Imperatore Federico II di Svevia è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo straordinario di 21 miliardi di lire da utilizzare nel triennio 1994-1996.

ART. 2.

1. Il fondo di cui all'articolo 1 è destinato:

a) ad iniziative riguardanti: l'organizzazione e l'attuazione, anche in collaborazione con università ed altre istituzioni culturali italiane e straniere, di manifestazioni, celebrazioni, congressi, seminari, convegni di studio ed attività editoriali; relazioni con centri scientifici europei ed extraeuropei; la storia dell'Italia e dell'Europa nell'età di Federico II; aspetti di particolare rilevanza culturale nell'ambito delle relazioni politiche tra i paesi europei;

b) al recupero, anche edilizio, al restauro, al riordino ed alla collocazione in sedi idonee di materiale storico, artistico, archivistico, museografico ed in genere culturale, nonché ad iniziative divulgative e didattiche, sempre riguardanti l'età di Federico II;

c) al finanziamento di un seminario internazionale permanente per la formazione di operatori nel campo dell'economia e della politica provenienti da paesi europei o mediterranei;

d) alla istituzione di un centro internazionale di studi e ricerche concernenti i diversi aspetti economici, sociali, giuridici e politici dell'età di Federico II di Svevia e del Sacro romano impero;

e) alla erogazione di premi annuali per gli anni 1994-1996 intitolati all'Imperatore Federico II da attribuire a coloro che, con comportamenti in campo sociale, politico, religioso oppure con studi, articoli e saggi, abbiano contribuito alla formazione dell'unità politica dell'Europa ed al migliore consolidamento delle relazioni con i paesi rivieraschi del Mediterraneo.

2. Per il finanziamento del centro internazionale di cui alla lettera d) del comma 1, per lo svolgimento del seminario di cui alla lettera c) e per quanto previsto dalla lettera e) del medesimo comma, a partire dall'anno finanziario 1994 è disposto uno stanziamento annuo di lire 3 miliardi da iscriverne nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 3.

1. È istituito un comitato promotore composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per i beni culturali e ambientali, dai presidenti delle regioni Puglia e Sicilia, dal rettore della università « Federico II » di Napoli, dai rettori delle università di Bari, della Calabria, di Cagliari, di Sassari e di Palermo, nonché da dodici esperti designati, d'intesa tra di loro, dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con il compito di formulare indirizzi generali per la ripartizione del fondo di cui all'articolo 1.

ART. 4.

1. Per potenziare lo scambio di esperienze, di studi e di iniziative, nonché per svolgere opera di formazione permanente ai più alti livelli scientifici e culturali, la Presidenza del Consiglio dei ministri costituisce, sentito il comitato di cui all'articolo 3, un consorzio con enti pubblici e privati, operante secondo le norme del codice civile.

2. Il consorzio ha sede presso l'università « Federico II » di Napoli e, per l'assolvimento delle proprie finalità, si avvale di un comitato scientifico costituito: dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, dal rettore della università « Federico II » di Napoli, dai rettori delle università di Bari, della Calabria, di Cagliari, di Sassari e di Palermo, da cinque membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, da cinque membri nominati dalla Commissione delle Comunità europee, e da altri designati singolarmente da enti pubblici o privati che contribuiscano con almeno 500 milioni di lire prelevati dalle proprie disponibilità di bilancio.

3. Per l'assolvimento delle proprie finalità e tenendo conto della integralità dei contenuti culturali da garantire alle stesse, il consorzio stipula contratti di diritto privato con studiosi di comprovato valore scientifico.

4. Nel triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ai conferenti capitali e beni a fondazioni, anche di nuova costituzione, che abbiano ad oggetto attività di promozione culturale, concorrenti con le finalità perseguite da parte del consorzio ed ad esse direttamente collegate, come stabilito al comma 1, si applicano i benefici fiscali previsti per gli atti di liberalità in favore di fondazioni ed enti morali.

ART. 5.

1. Il fondo di cui all'articolo 1 è alimentato con un finanziamento iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della

Presidenza del Consiglio dei ministri per una somma pari a lire 7 miliardi per il 1994, lire 7 miliardi per il 1995 e lire 7 miliardi per il 1996.

2. All'impegno, alla liquidazione e al pagamento delle spese provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri secondo norme adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro. Tali norme devono consentire rapidità di spesa prevedendo, tra l'altro, controlli sulle delibere di spesa e sull'effettiva destinazione dei fondi entro quindici giorni dalla assunzione dell'atto deliberativo e di spesa.

3. Le somme non impegnate per le finalità di cui all'articolo 2, purché nel limite del 30 per cento del totale, sono devolute al consorzio di cui all'articolo 4.

ART. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 7 miliardi annui per il triennio 1994-1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

N. 500, di iniziativa dei deputati Perinei ed altri

ART. 1.

1. La ricorrenza dell'ottavo centenario della nascita dell'imperatore Federico II di Svevia è considerata avvenimento di interesse nazionale.

2. Al fine di organizzare le celebrazioni della ricorrenza di cui al comma 1 è istituito un Comitato nazionale, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi, diretti ed indiretti, di conoscenza e divulgazione del patrimonio architettonico, artistico, storico, bibliografico ed archivistico e delle attività scientifiche e culturali connessi alla figura ed all'opera dell'imperatore Federico II di Svevia, nell'ottavo centenario della sua nascita, si provvede mediante la concessione al Comitato nazionale istituito ai sensi dell'articolo 1 di un contributo pari a lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

2. Il Comitato nazionale ha il compito di promuovere, preparare ed attuare le manifestazioni atte a celebrare la ricorrenza di cui al comma 1 dell'articolo 1.

3. Per l'assolvimento della finalità di cui al comma 2 il Comitato nazionale si avvale della collaborazione delle università, degli uffici del Ministero per i beni culturali e ambientali e delle altre istituzioni culturali, italiane ed estere, di comprovata competenza scientifica nel settore.

ART. 3.

1. Al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è assegnata

la somma di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 per l'erogazione di borse di studio della durata massima di tre anni finalizzate allo studio ed alla ricerca sulla figura e sull'epoca storica dell'Imperatore Federico II di Svevia.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede, altresì, all'erogazione di contributi ai centri di studi federiciani italiani già esistenti e qualificati ed ai centri di cultura esteri operanti in Italia.

ART. 4.

1. All'onere derivante dagli interventi per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico, artistico e storico di epoca federicianiana delle regioni Puglia, Basilicata e Sicilia, si provvede mediante l'assegnazione al Ministero per i beni culturali e ambientali di una somma di lire 4.000 milioni per l'anno 1994, 6.000 milioni per l'anno 1995 e 5.000 milioni per l'anno 1996, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero stesso.

2. I contributi di cui al comma 1 sono ripartiti, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, tra le soprintendenze per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici territorialmente competenti.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 6.500 milioni per l'anno 1994, a lire 8.500 milioni per l'anno 1995 ed a lire 7.500 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**N. 590, di iniziativa
dei deputati Sbarbati ed altri**

ART. 1.

1. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, è istituito un Comitato nazionale con il compito di organizzare le celebrazioni dell'VIII centenario della nascita di Federico II di Svevia.

2. Nell'ambito delle iniziative, anche a carattere internazionale, da assumere, il Comitato nazionale dà priorità:

a) alla catalogazione dei beni culturali direttamente o indirettamente riferibili alla figura di Federico II;

b) all'integrazione ed all'aggiornamento della *Historia diplomatica Friderici Secundi*;

c) alla predisposizione di un testo di riferimento, con relativo *Vocabularium* e traduzione italiana, del *Liber Augustalis*;

d) alla edizione di fonti e testi di rilevante interesse per la conoscenza di Federico II;

e) all'apprestamento di un progetto per l'esame computerizzato di fonti documentarie al fine di predisporre lessici anche giuridico-amministrativi e feudali, nonché altri lavori settoriali;

f) alla predisposizione ed all'attuazione di progetti di restauro di alcune delle più significative emergenze artistiche (ca-

stelli, monumenti, manufatti d'arte minore) dell'età federiciana;

g) alla raccolta sistematica delle testimonianze letterarie di epoca federiciana;

h) all'organizzazione di una mostra storica itinerante finalizzata alla migliore conoscenza in Europa e nell'area del Mediterraneo del ruolo storico-politico di Federico II;

i) alla redazione di una completa bibliografia federiciana;

l) all'organizzazione di iniziative e manifestazioni da parte della Fondazione Federico II, con sede in Jesi.

ART. 2.

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, al Comitato nazionale è concesso un contributo di lire 4.000 milioni di cui 1.000 milioni per l'anno 1994 e lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

2. Per il funzionamento del Comitato nazionale non possono essere assunti impegni a carattere obbligatorio o permanente.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

